

COMUNE DI VENEZIA

N° 23965 Repertorio Speciale

CONTRATTO D'APPALTO

PER LA FORNITURA DI N. 5 IMBARCAZIONI A MOTORE, CON MOTORIZZAZIONE IBRIDA, DOTAZIONI, INSEGNE E COLORI D'ISTITUTO PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VENEZIA NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE VE6.1.2.B_1, PON METRO 2014-2020 (REACT-EU FESR) - GARA 61/2022 – CUP F79I22000250006

LOTTO 2: FORNITURA DI N.1 IMBARCAZIONE TIPO S.A.R. CON MOTORIZZAZIONE IBRIDA. CIG 93792577B9.

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile,, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, San Marco 4136,

T R A :

a) **Mancini Giancarlo** OMISSIS e **Mancini Ganimede** OMISSIS entrambi in qualità di Amministratori in amministrazione congiunta dell'impresa **MANCINI S.R.L.**, come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, Documento n. P V6943270 in data 20/04/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'Impresa MANCINI S.R.L.: Via Taglio Sinistro 63/h - Mirano (VE) Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 04329840278;

b) **Dott. Marco Agostini**, nato a Venezia in data 15/12/1960, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto

del **Comune di Venezia**, che rappresenta nella sua qualità di direttore dell'area polizia locale e sicurezza del territorio domiciliato, per la carica, nel palazzo municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

Dei predetti comparenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PREMESSO

- che, nell'ambito dell'operazione VE6.1.2.b_1 PON METRO 2014-2020 (REACT-EU FESR), con determinazione a contrattare n. 1647 del 12/08/2022 si è stabilito di procedere all'indizione di un appalto per la fornitura, suddivisa in 2 lotti, di n. 5 imbarcazioni a motore, con motorizzazione ibrida, dotazioni, insegne e colori d'istituto per la Polizia Locale, per l'importo complessivo presunto a base d'asta di € 1.597.000,00.=, o.f.e., sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo, individuando quale Responsabile del procedimento di aggiudicazione il Dirigente dell'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Dott.ssa Maria Teresa Maniero;
- che, con determinazione dirigenziale n. 387 del 23/02/2023:

- a) sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 29/9/2022, n. 2 del 10/10/2022, n. 3 del 13/10/2022, n. 4 del 8/11/2022, n. 5 del 9/11/2022 e n. 6 del 30/01/2023;
- b) è stata approvata l'aggiudicazione della fornitura di n. 5 imbarcazioni a motore con motorizzazione ibrida, dotazioni, insegne e colori d'istituto per la Polizia Locale, suddivisa in n. 2 lotti;
- c) è stato aggiudicato alla Società MANCINI SRL il lotto n. 2: "Fornitura di n. 1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida - **CIG 93792577B9**" per il prezzo di € 597.974,60 oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta di ribasso pari allo 2,61% sull'importo posto a base di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura di n. 1 imbarcazione tipo S.A.R. con motorizzazione ibrida. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare l'imbarcazione, in ordine di navigazione, completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e relativo Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello stesso, documenti che vengono espressamente richiamati, ancorché non material-

mente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente.

3. L'appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto a regola d'arte e con la massima diligenza.

4. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di non avvalersi del subappalto.

Articolo 2 – Termini di esecuzione e consegna

1. Ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale descrittivo, la fornitura dell'imbarcazione è finanziata con i fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020). In considerazione dell'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, comunicato con PEC prot. 0196089/2023 del 20/04/2023, la consegna dovrà avvenire entro 237 giorni, come da offerta tecnica presentata in sede di gara, dalla data sopra indicata e quindi entro il 13/12/2023. Le parti convengono, attese le ragioni di urgenza derivanti dalle scadenze connesse al finanziamento comunitario, di individuare il termine del 13 dicembre 2023 per la conclusione completa della fornitura (consegna e fatturazione della suddetta imbarcazione, nel rispetto di quanto concordato tra le parti con il presente contratto) come essenziale.

2. Le operazioni di consegna dovranno risultare da specifici verbali firmati da un referente incaricato dal Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune di Venezia. L'imbarcazione dovrà essere consegnate presso il Comando Polizia Locale, Isola Nuova del Tronchetto, 10.

3. La data di consegna va concordata tra le parti con un preavviso, da parte dell'appaltatore, di almeno cinque giorni lavorativi, tramite mail all'indirizzo mezzi.motorizzati@comune.venezia.it e comando.pl@comune.venezia.it

4. All'atto della consegna, l'appaltatore dovrà fornire una copia della seguente documentazione tecnica:

- certificati di omologazione e relativa documentazione di classificazione dell'ente di certificazione riconosciuto a livello internazionale;
- certificazione degli impianti installati, libretti d'uso e manutenzione;
- certificato di origine, certificazione del consumo medio orario e dichiarazione di potenza motore;
- manuale di ricerca guasti;
- schema elettrico generale;
- schemi funzionali dei principali impianti;
- manuali uso e manutenzione dei vari macchinari/apparati installati a bordo.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il termine del 13/12/2023 per la consegna dell'imbarcazione e la relativa fatturazione della completa fornitura inerente il Lotto 2 deve intendersi essenziale ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile.

6. La stazione appaltante procederà a sottoporre a verifica di regolare esecuzione l'imbarcazione oggetto della fornitura nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a **€ 597.974,60** (euro cinquecento-novantasettemilanovecentosettantaquattro/60), oneri fiscali esclusi, come da offerta economica.

Articolo 4 - Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità e alle condizioni previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore datata 02/03/2023 che costituisce parte integrante del presente contratto.

3. L'appaltatore ha richiesto, con nota del 02/03/2023, di voler usufruire dell'anticipazione ai sensi 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 e pertanto, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Articolo 5 - Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle

operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti

dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la stazione appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto. Dovranno inoltre essere indicati, ai fini del finanziamento comunitario, il riferimento "PON METRO 2014-2020 – VE6.1.2.b_1", gli estremi identificativi del presente contratto (num. di Repertorio) ed il dettaglio dei beni forniti.

**Articolo 6 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.L.gs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 190151211, emessa in data 28/02/2023 dalla società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Vicenza, per l'importo di € 29.898,73, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, importo ridotto in quanto in possesso della certificazione ISO 9001:2015 con scadenza 31/05/2024.

2. La polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Articolo 8 - Obblighi a carico dell'appaltatore e garanzie

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione, varo, comunque relative all'esecuzione di quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

2. L'appaltatore provvederà altresì all'espletamento delle pratiche relative all'iscrizione dell'imbarcazione presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, nonché alla produzione di tutte le certificazioni, autorizzazioni e documentazioni previste dalle norme vigenti, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal Capitolato Tecnico.

3. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri connessi al deterioramento dei mezzi nel corso del trasporto o della consegna. L'imbarcazione, inoltre, devono essere coperte da:

- garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui sono destinate (art. 1497 c.c.);

- garanzia di buon funzionamento, anche dei relativi motori (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge. La garanzia deve coprire l'imbarcazione e i relativi impianti ed equipaggiamenti per un periodo non inferiore a 4 anni decorrenti dalla data di consegna, come indicato nell'offerta tecnica.

3. L'appaltatore si impegna a garantire, nel suddetto periodo di garanzia, la riparazione gratuita di ciascuna imbarcazione fornita, ogni qualvolta si verifici un cattivo o un mancato funzionamento, compresa qualsiasi parte strutturale della stessa o, nei casi di non riparabilità, la sua sostituzione.

4. L'appaltatore è tenuto a intervenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta da parte della stazione appaltante, presso un cantiere/officina ubicato/a nel centro storico di Venezia (comprese le isole della Giudecca, Murano, La Certosa, Le Vignole, Lido) o, alternativa-

mente, provvedendo, entro lo stesso suddetto termine, al ritiro dell'imbarcazione presso un ormeggio sulla Laguna nel centro storico di Venezia (comprese le isole della Giudecca, Murano, La Certosa, Le Vignole, Lido). L'esecuzione degli interventi in garanzia dovrà avvenire in tempi congrui e conformi agli standard correnti.

4. L'appaltatore è responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

5. Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto, l'impresa affidataria deve provvedere, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto.

Articolo 9 - Contestazioni e penali

1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale, la stazione appaltante applica le penali previste nel medesimo articolo, previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione. Fatta salva l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la stazione appaltante darà lu-

go alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 13, comma 2, del presente contratto.

Articolo 10 - Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e ss.mm.ii..
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11 – Adempimenti in materia di antimafia

e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione liberatoria in data 05/12/2022 Prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0102242_20221205.
2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
4. L'appaltatore si impegna a rispettare e ad accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e Upi Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del menzionato Protocollo di Legalità, l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento

ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

2. È ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 13 - Recesso e risoluzione contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste.
2. Ai sensi dell'art. 4.1 del disciplinare di gara e dell'art. 1 del capitolato speciale descrittivo, il termine del 13/12/2023 per la consegna dell'imbarcazione e per la relativa fatturazione è essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c.. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi e con le modalità previsti dall'art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
4. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 – Foro competente

1. Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il

Foro di Venezia.

2. Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 16 - Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativo Capitolato Tecnico;
- offerta economica e tecnica;
- la determinazione dirigenziale n. 387 del 23/02/2023 con allegati i verbali di gara;
- le dichiarazioni di cui all'art. 4 del presente contratto;
- la polizza di garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.

Articolo 17 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 19 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Letto, confermato e sottoscritto.

I Legali rappresentanti dell'impresa:

- Mancini Giancarlo e Mancini Ganimede

Il Direttore dell' Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio - dott.

Marco Agostini